



Ministero della Giustizia

mento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione

Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di coesione

Il Direttore Generale

EUTALIA
studiare sviluppo

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020”

Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione - Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, ed Eutalia S.r.l. in ordine allo svolgimento di servizi specialistici di supporto all'OI Ministero della giustizia - Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione nell'ambito del progetto “Supporto tecnico-specialistico al Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione per le attività relative ai programmi di investimento pubblico”.

Con la presente Convenzione

tra:

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione - Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (di seguito l'Amministrazione), con sede in Roma, via Crescenzo, 17/C – CF 80184430587, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Gabriella De Stradis (di seguito il Ministero o Direzione Generale)

e

la Società Eutalia S.r.l. (C.F. e P. IVA 07444831007), con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 888, in persona dell'Amministratore unico, Avv. Alberto Gambescia, Codice fiscale GMBLRT71A06H501P, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della medesima Società;

entrambi, di seguito, denominati Parti.

VISTO:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- in particolare, gli artt. 72, 73, 74, 122, 123, 124 e 127 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo, nonché alle funzioni dell'Autorità di audit e alla procedura per la designazione dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2012, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio citato;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e organismi intermedi;

- la Decisione C(1343) del 23 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e ss.mm.ii la cui Autorità di gestione è individuata presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale;

- la Delibera CIPE n. 10/2015 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020;

- l'art. 123, c. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ai sensi del quale "Lo Stato membro o l'Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'Autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria."

- la Convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2016 per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale" 2014- 2020 da parte dell'AdG del medesimo Programma al Ministero della Giustizia per gli Assi 1 e

2, obiettivi specifici 1.4 “Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario” e 2.2 “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese” per la parte inerente l’azione 2.2.3 “Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica (informatizzazione del processo civile), il supporto organizzativo all’informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e supporto all’attivazione di interventi di *change management*”, nonché possibilità di ricorso ad azioni di assistenza tecnica a valere sulle risorse dell’obiettivo specifico 4.1 dell’Asse 4 “Assistenza tecnica”;

- il Programma azione coesione complementare al PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 adottato con delibera CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, vers. 2 dell’aprile 2019;

- il Decreto n. 48 del 10 giugno 2022 con il quale l’AdG del PON ha provveduto al passaggio in salvaguardia dei progetti “Estensione PCT ai GdP” e “Progetto complesso Ufficio di Prossimità” dal PON al Programma Operativo Complementare, delegando all’OI Giustizia determinati compiti dell’AdG ai sensi dell’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, anche nell’ambito dell’azione 1.2.2 del programma Complementare al PON;

- l’Addendum alla Convenzione del 20 dicembre 2016 sopra richiamata, sottoscritto il 27 luglio 2022 (ID 204 del 28/07/2022) per la delega di funzioni di Organismo Intermedio al Ministero della Giustizia nell’ambito del PON, con il quale sono state integrate le risorse in delega con ulteriori risorse finanziarie per un importo complessivo di Euro 174.790.533,61 e possibilità di ricorrere ad azioni di AT entro il limite di Euro 2.968.249,29, suddivise per assi 1, 2, 4, azioni 1.4.1, 2.2.3, 4.1.1, quanto al PON e asse 1, azione 1.2.2, quanto al Programma Operativo Complementare al PON;

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare l’art. 7, c. 2 e l’all. I.1, art. 3, c. 1, lett. e);

- che nell’ambito del Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale e Capacità Istituzionale 2014-2020, la Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, con nota prot. m_dg.DGCPC 0308.ID del 20/10/2023, ha ammesso a finanziamento il progetto “Supporto tecnico-specialistico al dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione per le attività relative ai programmi di investimento pubblico” (di seguito “progetto”) avente CUP J84B23000140006;

- lo statuto della Società Eutalia S.r.l. come modificato a seguito del verbale di assemblea del 23 febbraio 2018 - Registrato (Repertorio n. 13678 - Raccolta n. 9267) con atto notarile del 28 febbraio 2018 n. 2089 Serie 1/T, Dott. Salvatore Mariconda;

- lo statuto della Società Eutalia S.r.l. come modificato a seguito del verbale di assemblea del 6 maggio 2019 – Registrato (Repertorio n. 5311 – Raccolta n. 3943) con atto notarile del 7 maggio 2019 n. 11118 Serie 1T, Dott. Fabrizio Cappuccio;

- lo statuto della Società Eutalia S.r.l. come modificato a seguito del verbale di assemblea del 3 febbraio 2022 - Registrato (Repertorio n. 18520- Raccolta n. 12324) con atto notarile del 9 febbraio 2022 n. 2224 Serie 1/T, Dott. Salvatore Mariconda;

DATO ATTO CHE:

- l'affidamento diretto ad Enti "*in house*" rientra nella tipologia di affidamenti aventi natura concessoria e, quindi, il rapporto che si instaura con il Ministero risulta regolato da un atto della Pubblica Amministrazione (Convenzione), in virtù del quale l'Ente *in house* diventa mero "soggetto attuatore", garantendo attività di supporto tecnico/specialistico al Ministero concedente;
- l'affidamento *in house* rappresenta una garanzia maggiore per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli interessi pubblici rispetto a quello ad un soggetto terzo, giacché, in tale contesto, l'attuazione del progetto da parte del soggetto *in house*, quale braccio operativo delle Amministrazioni centrali, garantisce un servizio, seppure in via mediata, improntato ai principi di universalità, uguaglianza, socialità, equità e imparzialità più che di un soggetto terzo;

VISTE, ALTRESÌ:

- la richiesta del Ministero della Giustizia - Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione prot. n. m_dg.DGCPC 2169.U del 23/10/2023, con la quale, in considerazione della necessità di attuare un Supporto tecnico-specialistico al Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione, facendo ricorso a personale qualificato da impiegare per le suddette finalità, è stata avviata una interlocuzione con la società Eutalia S.r.l. al fine di richiedere una offerta tecnico economica per lo svolgimento delle attività di supporto al Dipartimento;
- lo statuto della Società Eutalia S.r.l. del 9 febbraio 2022, che all'art. 5 "Oggetto e scopo sociale", la abilita a svolgere attività strumentali alle funzioni istituzionali di vari Amministrazioni centrali dello Stato, tra le quali rientra espressamente il Ministero della Giustizia;
- il progetto di massima dal titolo "Supporto tecnico-specialistico al Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione per le attività relative ai programmi di investimento pubblico" inviato dalla Società Eutalia S.r.l. con prot. n. 69494/EUT del 03/11/2023 acquisito al protocollo della Direzione Generale con nota prot. n. m_dg.DGCPC 2282.E del 06/11/2023 condiviso nella sua impostazione con il Dipartimento – Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione;
- l'integrazione al progetto di massima dal titolo "Supporto tecnico-specialistico al dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione per le attività relative ai programmi di investimento pubblico" inviato dalla società Eutalia S.r.l. con prot. n. 69720/EUT del 09/11/2023 acquisito al protocollo della Direzione Generale con nota prot. n. m_dg.DGCPC 2376.E del 15/11/2023.

CONSIDERATO CHE:

- La società Eutalia S.r.l.:
 - è una società a capitale interamente pubblico e la titolarità delle sue quote è in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che esercita i diritti del socio;
 - svolge la totalità delle proprie attività in favore delle Amministrazioni centrali dello Stato e la disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposite Convenzioni;
 - è una società operante in regime di "*in house providing*" del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero sottoposto a controllo analogo nel rispetto della normativa vigente, in quanto il suddetto Ministero esercita sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse

esercitato sui propri servizi – influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative e il 100% e delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti a loro affidati dal Ministero; inoltre, nelle persone giuridiche controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, come previsto dallo Statuto della medesima Società;

- svolge attività di assistenza e supporto all'analisi, programmazione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, in qualità di società in house delle Amministrazioni centrali dello Stato, e supporta queste e le Agenzie pubbliche nazionali nella realizzazione di progetti pilota di *capacity building* per lo sviluppo territoriale, anche nell'ambito di programmi di cooperazione interregionale e transnazionale, con particolare riferimento ai profili organizzativi, logistici e finanziari;
- in ambito nazionale supporta le Amministrazioni centrali nell'attuazione dei Programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento europeo (SIE) e da risorse nazionali, principalmente nel settore delle politiche di coesione svolgendo il ruolo di beneficiario o soggetto attuatore;
- affianca le Amministrazioni Pubbliche anche nella realizzazione degli interventi dei Programmi Complementari - Piani Azione e Coesione 2014-2020, utilizzando le risorse nazionali del Fondo di Rotazione, come indicato dalla Delibera Cipe 10/2015. D.L. 77/2021 decreto Governance del PNRR;
- risulta iscritta all'Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (AUSA), gestita dall'ANAC, al n. 0000312583;
- la società Eutalia S.r.l., in ragione di tutto quanto premesso, risulta in possesso dei requisiti di forma e di capacità tecnico-professionale per l'attuazione dell'intervento in questione;
- che l'Ente "*in house*" non acquisterà, nella gestione delle operazioni, autonomia strategica organizzativa che resta in capo all'amministrazione responsabile del controllo delle operazioni;
- Il Ministero, al fine di rispondere a criteri di economicità e di efficienza della spesa, ha proceduto ad un'analisi comparativa delle tariffe applicate dalla suddetta società in house per l'acquisizione di specifiche professionalità con le tariffe di mercato applicate per gare analoghe e per l'attività attualmente in essere sulla programmazione 2014-2020, ciò al fine di valutare, ex art. 7 comma 2 del D.lgs. 36/2023, la congruità economica dell'offerta ai fini di un eventuale affidamento dell'esecuzione dei predetti servizi/attività;
- la proposta progettuale economica, tecnica e qualitativa è stata ritenuta congrua ed approvata dall'Amministrazione con nota prot. n. m_dg.DGCPC 334.ID del 15/11/2023;
- con nota prot. n. m_dg.DGCPC 2394.U del 15/11/2023 il Ministero comunica l'esito positivo dell'Istruttoria tecnico-amministrativa ritenendo congrua e adeguata la proposta progettuale presentata dalla Società Eutalia S.r.l.;
- che, ai fini dello svolgimento delle dette attività di supporto, è necessario procedere alla stipula della presente convenzione tra la società Eutalia S.r.l. e il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione - Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione e pertanto è stato comunicato a Eutalia S.r.l. la formale accettazione della sua proposta progettuale inviandole la bozza della presente convenzione e chiedendole di restituirla debitamente sottoscritta dal proprio legale rappresentante;

- la nota 70220/Eut del 21/11/2023 con la quale la società Eutalia S.r.l., ai sensi dell'art. 13 comma 7 dello statuto, ha adempiuto all'obbligo di informativa preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro e al Socio unico, in ordine alla presente convenzione.

RITENUTO

pertanto, di poter procedere alla stipula della presente convenzione fra il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione - Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione e la società Eutalia S.r.l., quale organismo *in house* dell'Amministrazione centrale dello Stato,

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse, di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto, costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i termini dell'azione di supporto tecnico-specialistico al Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione per le attività relative ai programmi di investimento pubblico, nonché definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle relative attività convenzionali e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

2. Più in particolare, le attività si sostanziano nello svolgimento dei servizi specialistici di supporto al Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione attraverso l'impiego di professionalità dotate di elevate competenze specialistiche in grado di garantire una maggiore efficacia ed efficienza delle azioni da porre in essere, di rendicontazione amministrativa e contabile, nonché di supervisione qualitativa dell'azione progettuale nel suo complesso e, infine, trasferimento di *know how* a favore delle risorse umane del Dipartimento. Il gruppo di "segreteria tecnica e coordinamento generale" svolgerà una costante azione di raccordo operativo con il gruppo di lavoro impegnato nel supporto tecnico-operativo agli uffici del Ministero, provvedendo ad una puntuale gestione delle funzioni tecnico-amministrative e logistiche, ed assicurando una funzione di coordinamento strategico degli interventi.

Articolo 3

(Durata)

1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2025.

2. L'entrata in vigore/esecutività della medesima è subordinata alla registrazione da parte degli Organi di Controllo.

3. Qualora intervenissero delle modifiche societarie o della normativa di riferimento richiamata, ciascuna delle Parti potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, dandone un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni.

4. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito dei singoli Piani annuali per le quali sia già iniziata l'esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

5. Sarà comunque riconosciuta e saldata la parte di attività svolta sino a quel momento.

Articolo 4

(Attività)

1. La Società, nell'ambito dell'Asse 1 "Modernizzazione e digitalizzazione della PA" Azione 1.2.2 "Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari e delle strutture amministrative (ivi comprese quelle penitenziarie) operanti nel settore giustizia" del Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, fornirà un supporto tecnico-specialistico al Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione per le attività relative ai programmi di investimento pubblico, garantendo il trasferimento del *know how* specialistico al personale interno dell'Amministrazione e favorendo un processo di rafforzamento e consolidamento di strumenti operativi per la gestione degli interventi. 2. Le attività di supporto e assistenza tecnica e operativa verranno svolte da Eutalia S.r.l. nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

3. Per la realizzazione delle azioni di supporto tecnico-specialistico, la società potrà operare attraverso uno o più gruppi di lavoro dedicati, costituiti dalle figure professionali indicate nell'offerta progettuale prot. n. m_dg.DGCPC 2282.E del 06/11/2023 e nella sua integrazione prot. n. m_dg.DGCPC 2376.E del 15/11/2023.

Articolo 5

(Modalità attuative)

1. La società Eutalia S.r.l. nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, provvede a:

a) contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, presentare il Piano Operativo ed il Cronoprogramma con la descrizione delle attività da realizzare;

b) presentare le relative relazioni sullo stato di avanzamento delle attività secondo la cadenza temporale indicata nel successivo articolo 7, attestanti l'effettivo espletamento delle attività per l'approvazione, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi, come previsto dal successivo articolo 8;

c) presentare non oltre 30 gg dal termine della presente Convenzione la relazione finale delle attività svolte;

d) fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dall'Amministrazione;

e) assicurare l'adozione di criteri di rendicontazione degli aspetti economici derivanti dell'esecuzione della presente convenzione mediante contabilità separate.

2. L'Amministrazione, in qualità di beneficiario del progetto, svolge attività di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica degli interventi avviati e dei risultati ottenuti.

3. Il Piano Operativo si intende approvato dall'Amministrazione alla sottoscrizione della presente Convenzione.

4. Nel Piano Operativo sono indicati i profili professionali previsti per l'esecuzione e il monitoraggio delle linee di attività da realizzare.

6. Le indicazioni nel Piano Operativo possono essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti concordati tra le Parti.

7. Il Ministero può revocare, per motivi sopravvenuti, le approvazioni e/o autorizzazioni già concesse qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della medesima Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine; in tal caso, alla Società verrà rimborsata la sola attività effettivamente svolta fino al momento della revoca, nonché quelli che, anche se non corrisposti, risultino già impegnati con atti giuridicamente vincolanti.

8. Per l'esecuzione di quanto previsto nella presente Convenzione, Eutalia S.r.l., ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021, potrà provvedere con risorse interne, personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche e giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 36/2023 e dal decreto legislativo n. 175/2016. La selezione del personale esterno verrà effettuata da un'apposita Commissione di valutazione nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed imparzialità; un membro della citata Commissione verrà nominato dal Direttore Generale per il coordinamento delle Politiche di Coesione.

Articolo 6

(Attività e funzioni del Ministero)

1. Il Ministero:

- sovrintende, presidia e coordina le attività dei gruppi di lavoro ed esercita le funzioni di indirizzo e controllo sull'attività complessivamente attuata da Eutalia S.r.l. in dipendenza della presente convenzione, impartendole le opportune direttive;
- definisce, d'intesa con Eutalia S.r.l., i documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività;
- approva, entro 30 giorni dalla loro ricezione, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività presentate da Eutalia S.r.l., ai sensi del precedente articolo 5;
- informa Eutalia S.r.l. in merito ad eventuali fatti riscontrati nel corso dell'attuazione della presente Convenzione che possano avere ripercussioni sulle attività affidate alla stessa.

2. Gli importi dovuti in dipendenza dell'esecuzione delle attività convenzionali saranno corrisposti dal Ministero secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

Articolo 7

(Atti di consuntivazione delle attività convenzionali svolte)

1. Eutalia S.r.l. presenta periodicamente, con cadenza quadrimestrale, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività al Ministero, che le approva ai sensi del precedente articolo 6, attestanti l'effettivo espletamento delle attività previste nel Piano Operativo di cui al superiore articolo 5, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

2. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.

3. Eutalia S.r.l. è comunque tenuta a presentare al Ministero, entro termini all'uopo concordati, ulteriori informazioni e documentazione eventualmente richiesta.

Articolo 8

(Massimale della Convenzione e corrispettivi)

1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione sarà riconosciuto a Eutalia S.r.l. un importo derivante dalla somma dei costi sostenuti per la realizzazione delle singole attività progettuali e delle relative spese generali, fino ad un ammontare massimo di € 4.522.535,71 (quattromilionicinquecentoventidue milacinquecentotrentacinque/71) IVA inclusa;

2. L'importo verrà erogato dall'amministrazione a rimborso delle spese sostenute e dei costi esposti, ai sensi degli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in linea con gli orientamenti contenuti nella nota EGESIF 14-0017 "Guida alle Opzioni semplificate in materia di Costi (OSC)" per ogni voce di costo, secondo quanto di seguito specificato:

a) per le spese relative ai consulenti esterni, si farà ricorso al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, ai sensi dell'art. 67.1 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) per i costi del personale interno connessi all'attuazione dell'operazione si farà ricorso all'utilizzo di tabelle standard di costi unitari, dividendo i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per un "tempo lavorativo standard" individuato in 1.720 ore, ai sensi dell'art. 68.2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) per i costi indiretti si farà ricorso ad un tasso forfetario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo di calcolo per determinare il tasso applicabile, ai sensi dell'art. 68.1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013.

3. Le erogazioni dei fondi, nei limiti dell'importo massimo di cui al punto precedente, sono effettuate secondo le seguenti modalità:

- una quota di anticipazione – a titolo di I acconto – pari al 15% (quindici per cento) dell'importo complessivo della Convenzione, previa registrazione da parte degli organi di controllo e ad approvazione della Convenzione, tenendo conto degli oggettivi adempimenti amministrativi e sulla base delle effettive disponibilità delle risorse finanziarie;
- il rimborso delle spese per le attività di cui alla presente convenzione, avverrà sulla base degli stati di avanzamento presentati dal Soggetto Attuatore, di cui al precedente articolo 7, e approvati dall'Amministrazione e conseguente emissione di fattura da parte del medesimo Soggetto Attuatore. Per la produzione della documentazione di riferimento si farà riferimento ai format eventuali che saranno forniti dall'Amministrazione o secondi gli standard che saranno condivisi con l'Amministrazione.

4. L'IVA, calcolata in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura da parte della Società, sarà versata dall'Amministrazione direttamente all'Erario dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii.

5. L'eventuale importo erogato alla Società e non rendicontato al termine della convenzione o alla data di interruzione delle attività, che risulti eccedente, dovrà essere rimborsato entro 90 (novanta)

giorni dalla data di interruzione delle attività, con le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione.

6. Gli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attività convenzionali graveranno sul progetto "Supporto tecnico-specialistico al dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione per le attività relative ai programmi di investimento pubblico" CUP J84B23000140006 finanziato a valere sul Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 1 Obiettivo specifico 1.2 Azione 1.2.2.

Articolo 9

(Fatturazione e Modalità di pagamento)

1. L'erogazione degli importi dovuti verrà disposta dal Ministero, con accredito a favore di Eutalia S.r.l., in base alle coordinate bancarie fornite dalla medesima società ed avverrà entro i 30 giorni successivi al ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo della verifica da parte dell'Amministrazione della conformità delle attività e dei servizi prestati; tale verifica dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista.

2. Ai fini del computo delle spese sostenute, Eutalia S.r.l. dovrà indicare i costi effettivamente sostenuti, nell'ambito delle singole relazioni di avanzamento.

3. Ai costi sostenuti in relazione alle "attività dirette" andrà applicata la percentuale del 15% a titolo di rimborso delle spese generali.

4. L'attestazione delle spese sostenute dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di Eutalia S.r.l..

5. Ciascuna fattura dovrà essere intestata al Ministero della giustizia DDSC – Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione, codice fiscale 80184430587 e riportare, altresì, il riferimento al progetto finanziato con il Programma Operativo Complementare al PON 2014-2020, il relativo CUP e il periodo dello stato di avanzamento, nonché il codice identificativo dell'ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche, di seguito trascritto: KI40UR.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. La Società ha l'obbligo di adeguarsi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta.

7. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla Società Eutalia S.r.l., presso Banca Intesa – IBAN: IT90R0306903248100000003468.

8. La Società, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al Ministero le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali comunicazioni l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

9. I pagamenti saranno subordinati all'accreditamento sul Fondo di Rotazione della quota comunitaria di risorse da parte della Commissione Europea, con la conseguenza che l'Amministrazione non potrà

essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi. In ogni caso ai fini dell'equilibrio economico finanziario come previsto dall'art. 13 comma 7 dello Statuto di Eutalia, la Società e l'Amministrazione potranno concordare eventuali sospensioni e/o rimodulazioni degli impegni.

Articolo 10

(Proprietà esclusiva dei documenti prodotti)

1. L'Amministrazione acquisisce la proprietà esclusiva dei documenti richiesti al Soggetto Attuatore, in ordine alla presente convenzione.
2. L'eventuale divulgazione o diffusione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, ovvero di sue parti, rielaborazioni o sintesi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione anche con riferimento agli specifici termini e modalità di esternazione.

Articolo 11

(Diritto di recesso)

1. Il Ministero si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con un preavviso di trenta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, in caso di:
 - mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi, tali da incidere in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
 - sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;
 - cessazione dell'attività, scioglimento o messa in liquidazione della società affidataria.
2. In caso di recesso unilaterale del Ministero, di cui al comma 1 del presente articolo, saranno riconosciuti alla Società Eutalia S.r.l. i costi sostenuti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se non corrisposti, risultino già impegnati con atti giuridicamente vincolanti.

Articolo 12

(Diritti di privativa)

1. Il Ministero, nell'ambito dello sviluppo e attuazione delle attività provvederà a fornire a Eutalia S.r.l. tutti i dati e le informazioni necessarie per poter dare seguito agli specifici incarichi.
2. Eutalia S.r.l. si impegna a conservare ed a rendere disponibile ad ogni richiesta della Ministero, per dieci anni dalla chiusura della presente Convenzione, la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività svolta.
3. Tutti i beni strumentali eventualmente messi a disposizione dalla società per la realizzazione delle attività di supporto tecnico e operativo saranno e resteranno di proprietà esclusiva della Eutalia S.r.l. medesima, ivi compresi i programmi di elaborazione creati o impiegati dalla stessa per l'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 13

(Divieto di cessione)

1. La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente, a pena di nullità.
2. Per l'esecuzione delle attività di supporto previste nel Piano Operativo è ammesso che Eutalia S.r.l.

possa anche fare ricorso al mercato delle professionalità fisiche e/o giuridiche necessarie in conformità alla normativa vigente in materia di affidamenti pubblici.

Articolo 14

(Situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi)

1. Il personale della Società, laddove verranno a configurarsi situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità rispetto alle attività per le quali presta supporto al personale dell'Amministrazione, è tenuto ad evidenziarlo in modo da consentire all'Amministrazione di valutare l'opportunità/necessità di esonerarlo dallo svolgimento delle stesse.

Articolo 15

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero)

1. In conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Società dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, ad ex dipendenti del Ministero che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 16

(Altri obblighi del soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore è, altresì, obbligato:

a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;

b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate, nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili;

c) a adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d) a adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. "Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro";

e) a garantire e a tenere indenne l'Amministrazione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività;

f) a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base della presente convenzione, nei limiti di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 2011.

2. Il Soggetto Attuatore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e a adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel GDPR pubblicato il 4 maggio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale Europea ed in vigore dal 25 maggio 2018.

Articoli 17 **(Tutela dei dati personali)**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo n. 196/2003, ss.mm.ii. (di seguito "Codice Privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

2. Le Parti convengono che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per i trattamenti conseguenti alla gestione del rapporto contrattuale.

3. Il personale della Società coinvolto nello svolgimento dei servizi presso la sede dell'Amministrazione verrà abilitato dall'Amministrazione ad accedere e operare sui propri sistemi per le finalità e le attività delegate in virtù di credenziali di accesso che sono attribuite e gestite dall'Amministrazione secondo le proprie disposizioni organizzative.

4. La Società si impegna a:

- a. far rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali relativi alla esecuzione della presente convenzione;
- b. trattare e far trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni;
- c. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito della presente convenzione e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - i. ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - ii. trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali;
- d. adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del GDPR anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 18 **(Comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti, riguardanti l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere indirizzate ai referenti di cui al successivo comma 2, ed effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC).

2. Ai fini dell'attuazione del presente atto, per il Ministero il referente è il Direttore Generale della Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione nella persona della Dott.ssa Gabriella De Stradis. Per il Soggetto attuatore, la società designa l'Amministratore unico, Avv. Alberto Gambescia, come proprio referente.

3. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo PEC inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Amministrazione: dgpoltichecoesione@giustiziacert.it ; prot.dgcoe.ddsc@giustiziacert.it

Eutalia: eutalia@legalmail.it

4. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 19

(Spese della Convenzione)

1. Sono a carico esclusivo di Eutalia S.r.l. tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione.

2. La stessa Convenzione, avente per oggetto esclusivo la prestazione di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 novembre 1986, n. 131, e, laddove richiesta, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa, ai sensi dell'articolo 40 del medesimo decreto, con oneri a carico della società affidataria.

3. Quest'ultima dichiara, a tutti gli effetti di legge, che le prestazioni di cui alla presente Convenzione saranno effettuate nell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, e che, pertanto, esse sono soggette ad IVA ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto.

Articolo 20

(Giurisdizione e risoluzione delle controversie)

1. La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle leggi dello Stato italiano.

2. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse ad essa, ciascuna parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

3. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni dall'esame congiunto.

4. Resta inteso, peraltro, che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente convenzione, sempre garantendo il perseguimento del pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa, né consentiranno, se non per

concordate ragioni gravi e rilevanti, alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte.

5. In caso di mancata composizione bonaria, la controversia è devoluta alla competenza del Foro di Roma.

Articolo 21 **(Obbligatorietà della Convenzione)**

La presente Convenzione impegna le parti contraenti solo dopo che sarà divenuta efficace a seguito della registrazione da parte degli Organi di controllo.

Articolo 22 **(Clausola finale)**

1. Eventuali modifiche della presente Convenzione verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una sua revisione.
2. Pertanto, qualunque modifica non potrà avere luogo ed essere provata se non mediante atto scritto, anche ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, come previsto dall'art. 13, comma 7, dello Statuto di Eutalia S.r.l..
3. Resta inteso che le clausole della presente convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipula della Convenzione stessa.
4. Resta, altresì, inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.

Articolo 23 **(Referenti delle Parti)**

1. Per l'attuazione della presente Convenzione, le Parti individuano quali referenti, per Eutalia S.r.l. l'Amministratore unico, Avv. Alberto Gambescia, per il Ministero il Direttore Generale della Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione nella persona della Dott.ssa Gabriella De Stradis.
2. L'eventuale sostituzione dei suddetti referenti è oggetto di preventiva comunicazione scritta all'altra parte e non comporta la necessità di modificare la presente convenzione.
3. Le Parti provvederanno ad individuare i referenti operativi della Convenzione incaricati del monitoraggio delle attività, nonché della gestione delle modalità operative di attivazione dei singoli interventi.

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti nella forma della scrittura privata ed a distanza ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Roma,

Per il Ministero
Il Direttore Generale della DGCP
Dr.ssa Gabriella De Stradis

Per Eutalia S.r.l.
Avv. Alberto Gambescia